



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007

Art. 10 (Accordo)

Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Versione in vigore dal 2 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 143
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-143-2020/accordo-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it